

# **REGOLAMENTO SUGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 24/05/2013

**INDICE**

Art.1 Principali riferimenti normativi.....3  
Art.2 Definizioni.....3  
Art.3 Campo di applicazione.....3  
Art.4 Finalità.....3  
Art.5 Distanze di rispetto.....4

---

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

Art.6 Tecniche di distribuzione.....5  
Art.7 Dosi di applicazione.....6  
Art.8 Divieti di utilizzazione dei liquami e distanze di rispetto.....6  
Art.9 Divieti di utilizzazione dei letami e distanze di rispetto.....8

---

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, CO. 7, LETTERE a), b) E c) DEL D.LGS. 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI**

Art.10 Criteri generali.....9  
Art.11 Tecniche di distribuzione.....10  
Art.12 Divieti di utilizzazione.....11

---

Art.13 Tempistica di attuazione.....13

## **ART. 1      Principali riferimenti normativi**

Nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale in materia, il presente regolamento disciplina le modalità insediative degli allevamenti ed annessi.

Il presente regolamento richiama in particolare alcune specifiche direttive contenute nella seguente normativa regionale:

- D.Lgs. n°152/1999 e s.m.i.;
- D.G.R. n°1492/2006;
- D.G.R. n°2052/2005;

## **ART. 2      Definizioni**

Allevamenti esistenti: si intendono per esistenti gli insediamenti zootecnici i cui edifici, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno come destinazione d'uso l'allevamento zootecnico;

SUA, Superficie Utile di Allevamento: superficie libera effettivamente disponibile per gli animali;

Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA): è il codice approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999, pubblicato in G.U. n°102 del 04.05.1999.

## **ART. 3      Campo di applicazione**

Il regolamento si applica a tutti gli allevamenti zootecnici presenti nel territorio comunale, con le modalità specificate negli articoli seguenti.

## **ART. 4      Finalità**

Il regolamento disciplina la corretta gestione degli allevamenti zootecnici nel quadro delle specifiche normative di settore perseguendo le seguenti finalità:

- La minimizzazione dell'impatto ambientale e sociale dovuto alla presenza di allevamenti zootecnici nel territorio;
- La salvaguardia ambientale;
- Garantire il rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale;
- La disciplina del sistema sanzionatorio.

**ART. 5        Distanze di rispetto**

La costruzione di nuove stalle, o la delocalizzazione di allevamenti esistenti, è possibile solamente nelle aree a destinazione agricola ed agroindustriale del territorio comunale, con le procedure previste dalla legislazione e normativa vigente e dal presente regolamento.

I nuovi insediamenti per allevamento zootecnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- metri 50        da abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda;
- metri 50        da confini di proprietà o di strade vicinali;
- metri 300       da abitazioni isolate o al servizio di altra azienda, anche se disabitata;
- metri 500       da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola, anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generale (misurati dall'abitazione più vicina all'insediamento zootecnico);
- metri 100       da strade statali, provinciali e comunali esistenti;
- metri 300       da fonti di captazione di acque potabili ad uso pubblico, salvo quanto disposto in materia dai Piani Regionali e Comunali in esecuzione del D.P.R. 24.05.1988 n°236;
- metri 100       da corsi d'acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- metri 800       all'interno dei confini di zona agricola.

La riorganizzazione di insediamenti zootecnici già esistenti potrà essere effettuata anche mediante la costruzione di nuovi fabbricati, in deroga alle distanze sopra indicate fermo restando le distanze da centri abitati, altrui abitazioni anche isolate, fonti di captazione di acqua potabile di uso pubblico o privato, confini di proprietà e purché, comunque, gli interventi siano configurabili come miglioramento dello stato attuale. Dovranno comunque essere rispettati i limiti di capacità attuale già esistenti negli allevamenti.

I fabbricati già adibiti ad allevamenti dovranno essere demoliti o recuperati ad altro uso.

In ogni caso, nell'ipotesi di fattibilità di siffatte riduzioni, la costruzione di tali strutture dovrà essere realizzata con le migliori tecniche disponibili anche con l'obiettivo di minimizzare le emissioni odorigene, e andranno effettuate le opportune verifiche ambientali perviste dalla normativa vigente.

Sono ammessi interventi sui fabbricati e/o sulle strutture accessorie dell'azienda aventi come scopo il miglioramento igienico – sanitario e/o funzionale dell'allevamento stesso, senza che ciò possa comportare aumento della Superficie Utile di Allevamento, e purché compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

## UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

### ART. 6 Tecniche di distribuzione

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente.

Al fine di contenere le dispersioni di nutriente, le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- c) l'ottimale utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile tramite l'adozione di un insieme di buone pratiche che comprendono, qualora tecnicamente possibile: la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, tenendo conto anche del tempo teorico tra lo spandimento e la reale disponibilità del nutriente; il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno; il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- d) la corretta applicazione al suolo degli effluenti di allevamento privilegiando le disposizioni di cui al CBPA ivi comprese le pratiche irrigue;
- e) il contenimento dei volumi di adacquamento, anche ricorrendo all'impiego di impianti a goccia, che devono essere adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura.

Nei suoli soggetti a forte erosione, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite, come previsto dal CBPA, una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura, o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

Gli effluenti di allevamento non palabili devono essere interrati contestualmente o dopo le operazioni di spandimento entro e non oltre le 24 ore successive, fatto salvo il caso di spandimento in copertura o in presenza di condizioni atmosferiche avverse.

**ART. 7        Dosi di applicazione**

La quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, e calcolata sulla base dei valori della tabella 1 allegata alla presente direttiva, è così stabilita:

*a)* qualora si utilizzino letami o materiali ad essi assimilati, non deve essere superato il valore di 340 kg per ettaro e per anno, comprensivo degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;

*b)* qualora si utilizzino liquami o materiali ad essi assimilati, non deve essere superato il valore di 240 kg per ettaro e per anno, comprensivo degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo.

2. Le dosi limite indicate al precedente comma 1 devono essere considerate come quantitativo medio aziendale.

3. I quantitativi di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, possono essere aumentati fino ad un massimo di 340 kg di azoto per ettaro e per anno, qualora venga presentato il Piano di utilizzazione agronomica (PUA), redatto conformemente allo schema di cui all'allegato 4 alla presente direttiva, in cui siano elencati in dettaglio tutti i fattori, in entrata e in uscita, relativi al bilancio azotato di ogni singola coltura per anno di coltivazione. Il PUA sarà valutato in base all'indice del bilancio utile che tiene conto dell'apporto reale annuo di azoto da parte dei fertilizzanti organici.

**ART. 8        Divieti di utilizzazione dei liquami e distanze di rispetto**

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati non è consentito nelle seguenti situazioni:

*a)* su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA;

*b)* a distanza inferiore a 10 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi idrici;

*c)* a distanza inferiore a 10 m. dall'inizio dell'arenile dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari e di quelli artificiali aziendali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

*d)* nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

*e)* nelle aree carsiche;

*f)* a distanze inferiori a:

- 200 m. da centri abitati, attività turistiche, sportive e del tempo libero;
- 200 m. da attività di trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari;
- 100 m. da nuclei abitati e attività agrituristiche;
- 50 m. da case sparse;
- 50 m. da attività industriali;
- 5 m. da strade vicinali, comunali, provinciali e statali nei tratti non compresi all'interno delle categorie sopra riportate;

le distanze sopra riportate possono essere derogate nel caso in cui i liquami siano trattati con tecniche che concorrano ad eliminare gli odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; le stesse distanze sono altresì derogate nel caso in cui vengano utilizzati reflui provenienti da impianti di trattamento aerobico e/o anaerobico dei reflui zootecnici;

*g)* nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

*h)* in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

*i)* dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, nei campi da gioco, nelle aree utilizzate per ricreazione o in quelle destinate in genere ad uso pubblico;

*j)* nei boschi, ad esclusione degli effluenti depositati dagli animali nell'allevamento brado;

*k)* nelle aree di cava;

*l)* entro le zone di tutela assoluta e di rispetto, secondo le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, ivi comprese quelle delle acque minerali, approvate dalla Regione;

*m)* a distanze inferiori a 10 m. dai punti di captazione di acque destinate ad uso domestico, irriguo e industriale, fatte salve specifiche diverse disposizioni di ordine igienico-sanitario e/o ambientale;

*n)* sui terreni in cui siano localizzate falde freatiche site ad una profondità inferiore a 2 m. dal piano campagna;

*o)* sui terreni innevati, gelati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d'acqua;

*p)* su colture foraggere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

*q)* in caso di emissione, da parte dell'autorità competente, di specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

*r)* nei periodi dell'anno eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione agli andamenti climatici sfavorevoli, alle particolari condizioni locali, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di bacino nazionali ed interregionali;

*s)* sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e a ripristino ambientale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

## **ART. 9        Divieti di utilizzazione dei letami e distanze di rispetto**

L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad esso assimilati non è consentito nelle seguenti situazioni:

*a)* a distanza inferiore a 5 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi idrici;

*b)* a distanza inferiore a 5 m. dall'inizio dell'arenile dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari e di quelli artificiali aziendali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

*c)* nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

*d)* nei casi in cui i letami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

*e)* dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, nei campi da gioco, nelle aree utilizzate per ricreazione o in quelle destinate in genere ad uso pubblico;

*f)* nei boschi, ad esclusione degli effluenti depositati dagli animali nell'allevamento brado;

*g)* sui terreni innevati, gelati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d'acqua;

*h)* in caso di emissione, da parte dell'autorità competente, di specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

*i)* nei periodi dell'anno eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione agli andamenti climatici sfavorevoli, alle particolari condizioni locali, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di bacino nazionali ed interregionali;



*j)* sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e a ripristino ambientale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, CO. 7, LETTERE a), b) E c) DEL D.LGS. 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI**

**ART. 10 Criteri generali**

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose, provenienti dalle aziende di cui al successivo comma 2 e da piccole aziende agroalimentari così come definite all'art. 4 della presente direttiva, è finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse.

2. Le tipologie di aziende riportate all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 152/2006, le cui acque reflue possono essere utilizzate in agricoltura sono le seguenti:

*a)* quelle dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

*b)* quelle dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità con quanto stabilito dalla presente direttiva, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 5 allegata alla presente direttiva;

*c)* quelle dedite alle attività di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:

*a)* la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa in materia di tutela delle acque;

*b)* l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

*c)* il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

4. Per le acque reflue disciplinate dal presente titolo si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

#### **ART. 11      Tecniche di distribuzione**

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- a)* delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b)* delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c)* del tipo di acqua reflua;
- d)* delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. Al fine di contenere le dispersioni di nutriente, le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a)* il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b)* l'ottimale utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile tramite l'adozione di un insieme di buone pratiche che comprendono, qualora tecnicamente possibile: la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, tenendo conto anche del tempo teorico tra lo spandimento e la reale disponibilità del nutriente; il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno; il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c)* la corretta applicazione al suolo delle acque reflue privilegiando le pratiche irrigue di cui al CBPA;
- d)* il contenimento dei volumi di adacquamento, anche ricorrendo all'impiego di impianti a goccia, che devono essere adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando decisamente i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

4. Nei suoli soggetti a forte erosione, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite, come previsto dal CBPA, una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura, o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

5. Le acque reflue devono essere interrate contestualmente o dopo le operazioni di spandimento entro e non oltre le 24 ore successive, fatto salvo il caso di spandimento in copertura o in presenza di condizioni atmosferiche avverse.

**ART. 12      Divieti di utilizzazione**

L'utilizzo delle acque reflue disciplinate dal presente titolo non è consentito nelle seguenti situazioni:

*a)* su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA;

*b)* a distanza inferiore a 10 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi idrici;

*c)* a distanza inferiore a 10 m. dall'inizio dell'arenile dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari e di quelli artificiali aziendali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

*d)* nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

*e)* nelle aree carsiche;

*f)* a distanze inferiori a:

- 200 m. da centri abitati, attività turistiche, sportive e del tempo libero;

- 200 m. da attività di trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari;

- 100 m. da nuclei abitati e attività agrituristiche;

- 50 m. da case sparse;

- 50 m. da attività industriali;

- 5 m. da strade vicinali, comunali, provinciali e statali nei tratti non compresi all'interno delle categorie sopra riportate;

le distanze sopra riportate possono essere derogate nel caso in cui le acque reflue siano prive di odori ovvero vengano trattate con tecniche che concorrano ad eliminare gli odori sgradevoli ovvero vengano immediatamente interrate;

*g)* nei casi in cui le acque reflue possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

- h)* in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i)* dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, nei campi da gioco, nelle aree utilizzate per ricreazione o in quelle destinate in genere ad uso pubblico;
- j)* nei boschi;
- k)* nelle aree di cava;
- l)* entro le zone di tutela assoluta e di rispetto, secondo le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, ivi comprese quelle delle acque minerali, approvate dalla Regione;
- m)* a distanze inferiori a 10 m. dai punti di captazione di acque destinate ad uso domestico, irriguo e industriale, fatte salve specifiche diverse disposizioni di ordine igienico-sanitario e/o ambientale;
- n)* sui terreni in cui siano localizzate falde freatiche site ad una profondità inferiore a 2 m. dal piano campagna;
- o)* sui terreni innevati, gelati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d'acqua;
- p)* su colture foraggere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- q)* in caso di emissione, da parte dell'autorità competente, di specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- r)* nei periodi dell'anno eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione agli andamenti climatici sfavorevoli, alle particolari condizioni locali, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di bacino nazionali ed interregionali;
- s)* sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e a ripristino ambientale.

2. Non possono comunque essere utilizzate agronomicamente le seguenti tipologie di acque reflue:

- a)* le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati, nelle aziende del settore vitivinicolo;
- b)* il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)* non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

**ART. 13      Tempistica di attuazione**

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla normativa.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dalle normative vigenti in materia e loro s.m.i..

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle normative nazionali e regionali che vadano a modificare uno o più contenuti del presente regolamento, saranno applicate ex lege.